



COMUNE DI MONTEGGIO

Ordinanza municipale sulla gestione dei rifiuti

Richiamati

- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24.3.2004
- gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 della Legge organica comunale LOC e l'art. 24 Raloc
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 27 maggio 2019

Il Municipio di Monteggio,
con risoluzione municipale nr. 57/2021 del 25 gennaio 2021 stabilisce:

I. ORGANIZZAZIONE E RACCOLTA

Art. 1 Informazione

a)

La raccolta rifiuti sul territorio comunale di Monteggio avviene nei giorni e nei luoghi indicati su www.monteggio.ch (sito ufficiale) e secondo puntuali circolari del Municipio all'utenza.

b)

Di regola i rifiuti solidi urbani (RSU) vengono raccolti due volte la settimana nel periodo maggio – settembre e una volta a settimana nel periodo ottobre – aprile come da indicazioni pubblicate sul sito ufficiale.

c)

Per informazioni complementari o di dettaglio si rinvia al sito ufficiale o su altre piattaforme di comunicazione ufficiale del Comune di Monteggio.

Il Municipio, previa puntuale comunicazione all'utenza, si riserva il diritto di modificare e/o ulteriormente disciplinare la raccolta dei rifiuti.

d)

Il servizio e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Monteggio: domiciliati, residenti, dipendenti, residenze secondarie e turisti che producono rifiuti sul territorio comunale.

Le persone fisiche e giuridiche o attività economiche che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale possono far capo agli stessi servizi unicamente per i rifiuti prodotti sul territorio comunale.

Art. 2 Imballaggi, contenitori e esposizione dei rifiuti domestici

a)

È obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali di colore verde da litri (lt) 17 / 35 / 60 / 110

Sono vietati altri sacchi o sacchetti di plastica, carta o di altro materiale se non autorizzati espressamente dal Municipio.

b)



COMUNE DI MONTEGGIO

I rifiuti devono essere depositati negli appositi punti di raccolta definiti dal Municipio sul sito ufficiale e secondo puntuali circolari del Municipio all'utenza.

I contenitori autorizzati sono gli appositi containers per gli RSU distribuiti sul territorio comunale; i sacchi per i rifiuti solidi urbani devono essere posti all'interno di questi contenitori. Per le raccolte separate sono a disposizione dei contenitori appositi distribuiti sul territorio e per le quali sono da seguire le puntuali disposizioni del Municipio pubblicate sul sito ufficiale.

c)

I rifiuti solidi urbani ingombranti (RI) e le raccolte separate come il vetro, la carta, il pet, la latta e l'alluminio, gli oli esausti, le batterie, le capsule d'alluminio, i rifiuti vegetali, quelli inerti o quelli speciali soggetti a controllo possono essere esposti negli appositi contenitori presso le piazze di raccolta apposite o presso l'Eco-centro alle Bolle a Sessa.

Art. 3 Punti di vendita dei sacchi ufficiali per i rifiuti

a)

I sacchi ufficiali, confezionati in rotoli da 10pz dal fabbricante secondo le ultime norme vigenti in materia di misure e qualità, possono venir acquistati presso i punti di vendita indicati nella circolare all'utenza e sul sito ufficiale, durante i loro rispettivi orari di apertura.

II. TARIFFARIO

In base agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Monteggio, il Municipio stabilisce e precisa quanto segue:

Art. 4 Tassa base

1.1. Tassa base (iva esclusa)

La tassa base annuale è suddivisa in una tassa minima ed in una tassa individuale.

1.2. Tassa minima

E' destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione del servizio comunale, è uguale per tutte le categorie di utenze (unità abitative) ed è fissata **per l'anno 2021 in CHF 118.95 + iva**

1.3. Tassa individuale

Copre i costi di raccolta e di smaltimento di tutti i rifiuti (esclusi gli RSU) ed è calcolata per ogni abitante o abitante equivalente **per l'anno 2021 in CHF 13.93 + iva** ritenuti i seguenti criteri da regolamento:

a) Economia domestica:

I. Residenza primaria: ogni persona = 1 abitante

II. Residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente



COMUNE DI MONTEGGIO

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:

III. Ogni posto (calcolato in base ai posti a sedere interni, esterni e posti letto e comunque il maggiore dei tre)

= 1 abitante equivalente

IV. Ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti

V. Roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente

VI. Ogni esercizio pubblico a ristorazione limitata come i Take away e i Food-trucks (cucine itineranti) = 10 abitanti equivalenti

c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,..

VII. Ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica. Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del grado di impiego di tutti i dipendenti di un'attività economica

d) Depositi e magazzini a sé stanti

VIII. Fino a 100 mq di superficie utile – 5 abitanti equivalenti

IX. Per ogni 50 mq di superficie utile in più = 5 abitanti equivalenti

e) Detentori di terreni non edificati

X. Ai non domiciliati nel Comune che sono detentori di terreni non edificati a Monteggio e che intendono eliminare gli scarti vegetali derivanti dal taglio degli stessi, è data facoltà di richiedere la tessera annuale alla Cancelleria Comunale per recarsi all'Ecocentro alle Bolle di Sessa a costo annuale di fr. 118.95 + IVA 7.7 %.

Art. 5 Tassa sul quantitativo “tassa sul sacco” (IVA inclusa)

a)

La tassa sul quantitativo (o tassa sul sacco) è determinata in funzione del volume (tassa sul volume) effettivo dei rifiuti prodotti. Essa è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura compresi i costi di produzione e di distribuzione degli stessi.

b)

La tassa sul quantitativo “sul sacco” per il 2021 è così fissata:

Sacco ufficiale da 17 lt per	CHF 0,60	Il rotolo da 10 pz per	CHF 6,00
Sacco ufficiale da 35 lt per	CHF 1,20	Il rotolo da 10 pz per	CHF 12,00
Sacco ufficiale da 60 lt per	CHF 2,10	Il rotolo da 10 pz per	CHF 21,00
Sacco ufficiale da 110 lt per	CHF 3,80	Il rotolo da 10 pz per	CHF 38,00



COMUNE DI MONTEGGIO

c) Agevolazioni ed esenzioni

Le seguenti agevolazioni sono state stabilite dal Municipio:

- a) agli esercizi pubblici e campeggi che dimostrano l'effettivo tasso annuo di occupazione dei letti con statistiche ufficiali verrà applicato lo stesso tasso (% percentuale) al calcolo della tassa individuale.
- b) persone o famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico debitamente giustificato possono, previo decisione del Municipio, essere esonerati dalla tassa base.
- c) famiglie con figli a carico fino a 3 anni di età ricevono in cancelleria per ogni figlio fino a 3 anni 20 sacchi per i rifiuti da 35 lt o 50 sacchi per i rifiuti da 17 lt.
- d) enti e associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro possono richiedere in cancelleria fino a 10 sacchi da 110 lt per evento gratuitamente.
- e) manifestazioni benefiche aperte alla popolazione godono della stessa agevolazione come alla lettera d)
- f) persone con incontinenza certificata dal medico possono richiedere, una volta all'anno, gratuitamente in cancelleria fino a 20 sacchi per i rifiuti da 35 lt o 50 sacchi per i rifiuti da 17 lt.
- g) Tassa pro rata temporis La tassa base annua è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base annua viene prelevata pro rata, proporzionalmente ai mesi di domicilio, attività, ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 60 giorni per anno. Le richieste devono essere inoltrate al Municipio

art. 6 Altre tasse causali

a)

Per i rifiuti solidi urbani ingombranti verrà prelevata una tassa pari a CHF 20.-

al metro cubo o al quintale oltre alla quantità massima consentita senza spese di 2 metri cubi o 100 Kg per giorno di apertura.

b)

Per gli scarti vegetali verrà prelevata una tassa pari a CHF 20.-

al metro cubo oltre alla quantità massima consentita senza spese di 2 metri cubi per giorno di apertura.

c)

Per i materiali inerti non viene riscossa alcuna tassa;

la quantità massima per giorno di apertura è di 60 lt.



COMUNE DI MONTEGGIO

III. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Sanzioni

Eventuali trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite conformemente all'art. 23 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti che prevede multe fino a CHF 10'000.-.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 01.03.2021 e sostituisce la precedente ordinanza in merito alla gestione dei rifiuti.

Art 9 Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 29 gennaio 2021 e per trenta giorni.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Piero Marchesi

La segretaria

Myriam Mauri